

STATUTO

Denominazione - Sede - Oggetto – Durata

Art. 1

Denominazione

1.1 La società è denominata “**GEOVEST S.R.L.**”

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole che minuscole.

Art. 2

Sede sociale e domicilio

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Crevalcore (BO) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 *ter* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere, ovunque, unità locali operative, cantieri, impianti, uffici, sportelli, succursali, filiali.

2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società è, a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2.4 Il socio deve comunicare alla società il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché loro eventuali variazioni, ai quali inviare le comunicazioni sociali.

Art. 3

Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto l'attività di:

- a) raccolta, anche differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, compreso lo spazzamento, il lavaggio, la pulizia di strade e piazze, di parchi e giardini pubblici, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- b) smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia, anche finalizzato al recupero energetico, al riciclaggio o riutilizzo, alla termovalorizzazione dei rifiuti, ed alla produzione di energia elettrica, di energia termica o di biogas tramite lo sfruttamento dei rifiuti e delle risorse provenienti da fonti rinnovabili;
- c) raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- d) la realizzazione, commercializzazione e gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, ivi comprese quelle immobiliari, per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio provvisorio, dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;
- e) l'elaborazione di progetti, la gestione di impianti e attività nel campo della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo delle energie rinnovabili;
- f) la commercializzazione dell'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;

g) la gestione economica del proprio patrimonio immobiliare.

La società potrà inoltre:

- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie per la raccolta, anche differenziata, ed il trasporto dei rifiuti urbani;
- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie per il riciclaggio, il riutilizzo, la trasformazione dei rifiuti di ogni tipo, compresi gli inerti;
- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie di stoccaggio, di trattamento e di smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi;
- realizzare e gestire impianti, strutture, tecnologie e servizi per le attività di recupero e produzione, anche combinata, di energia termica ed elettrica da rifiuti e/o da fonti rinnovabili;

La società potrà altresì:

- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende e società ed Enti locali nel territorio in cui sono dislocati i Comuni soci;
- assumere anche commesse per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative e ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie del settore, ivi compresa la formazione professionale.

3.2 La società, anche avvalendosi delle risorse, delle esperienze e delle capacità del Socio Privato individuato all'esito di procedura competitiva ad evidenza pubblica, potrà svolgere tutte le attività e compiere tutti gli atti compatibili con i suoi scopi societari e con il suo oggetto sociale.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Conferimenti - Finanziamenti - Titoli di Credito

Art. 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 906.250,00 ed è diviso tra i Comuni (o Soci Pubblici) ed il Socio Privato individuato all'esito di procedura competitiva ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Art. 6

Conferimenti

6.1 Sono ammessi conferimenti in denaro, in natura, compreso il conferimento di beni in godimento, nonché di tutti gli altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2464 e seguenti del codice civile.

6.2 Condizione per l'ammissione del Socio Privato in Società è il conferimento di prestazioni di servizi utili allo svolgimento dell'attività della Società nel rispetto del suo oggetto sociale e conformi alle caratteristiche descritte nel Regolamento di Conferimento. A tal fine, l'ingresso del nuovo Socio Privato è condizionato alla manifestazione di gradimento da parte dell'Assemblea dei soci, alla quale è rimessa la valutazione in ordine all'idoneità e capacità del Socio Privato di erogare le prestazioni oggetto del suo conferimento.

6.3 Il conferimento di prestazione di servizi da parte del Socio Privato non è imputato a capitale sociale e non è pertanto soggetto a stima; l'adempimento delle obbligazioni dedotte nel Regolamento di Conferimento deve essere assistito da garanzia rilasciata a prima richiesta con il testo e per l'importo previamente determinati.

Art. 7

Aumento del Capitale

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto.

7.2 L'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto, potrà delegare il Consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

7.3 Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 *ter* del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, i soci che non hanno consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla società a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

7.4 L'aumento può essere attuato anche mediante il passaggio di riserve a capitale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2481 *ter* del codice civile.

Art. 8

Riduzione del capitale

8.1 Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto.

8.2 Nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, la corrispondente riduzione del capitale sociale, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2446 del codice civile e richiamati dall'art. 2482 *bis* del codice civile potrà essere assunta con delibera collegiale dagli amministratori.

Art. 9

Finanziamenti

9.1 I soci potranno, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, finanziare la società. I finanziamenti dei soci potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, essere effettuali anche a titolo completamente gratuito e saranno quindi improduttivi di interessi.

9.2 Gli amministratori potranno, ritenuta cessata la necessità finanziaria e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile, deliberare la restituzione ai soci, in tutto od in parte ed in proporzione a quanto da ciascuno versato, dei predetti finanziamenti.

Art. 10

Titoli di debito

10.1 La società può emettere titoli di debito.

10.2 L'emissione è assunta con deliberazione dell'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto.

QUOTE

Art. 11

Diritti dei soci

11.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 12

Trasferimento delle quote

12.1 Le quote sociali, considerata la particolare finalità della Società, sono trasferibili a qualunque titolo, in tutto o in parte, solo ad uno o più Soci Pubblici ovvero, previo gradimento espresso dall'Assemblea dei soci in merito alla sua capacità tecnica, economica e finanziaria necessaria allo svolgimento dei compiti operativi dedotti nel Regolamento di Conferimento, ad un ulteriore Socio Privato individuato all'esito di procedura competitiva ad evidenza pubblica.

12.2 Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla società ed agli altri soci.

Art. 13

Pegno sulle quote

13.1 Il Socio Privato non può costituire, in tutto o in parte, la propria quota in pegno o comunque a garanzia in genere.

13.2 Gli atti compiuti in violazione della presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla società ed agli altri soci.

RECESSO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Art. 14

Recesso

14.1 Il diritto di recesso compete a ciascun socio nei casi espressamente previsti dalla legge.

14.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento.

14.3 Tale comunicazione dovrà

a) pervenire alla società:

- entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso;

- entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui il socio recedente ne è venuto a conoscenza qualora il fatto che legittima il recesso sia diverso da delibera da iscrivere nel Registro delle Imprese;

14.4 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al valore determinato ai sensi del successivo art. 16 e secondo le modalità ed i termini stabiliti dal successivo art. 17.

14.5 Il Socio Privato può esercitare il diritto di recesso decorsi 180 (centottanta) giorni dal termine del periodo di durata dell'affidamento del servizio per il quale è stato selezionato.

Art. 15

Esclusione

15.1 L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti ai casi seguenti:

- a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento di Conferimento;
- b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;
- c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;
- d) omessa cessione della propria quota, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta della Società, in conformità all'obbligo di cui al successivo comma 6°;

- e) acquisizione, diretta od indiretta, senza il preventivo consenso dell'Assemblea dei soci, di una partecipazione rilevante in una società concorrente;
- f) grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna, che si rivelino essere infondate e pretestuose;
- g) grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale creando ostacoli al subentro di nuovi soci privati cui debbano essere assegnati - mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica – la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio o di parti di esso.

15.2 I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati dal Consiglio di amministrazione per iscritto mediante lettera raccomandata A/R inviata al Socio Privato.

15.3 Il Socio Privato può esporre le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione delle contestazioni inviando apposita lettera raccomandata A/R alla Società. Decorso il suddetto termine, la lettera di contestazione e l'eventuale lettera raccomandata A/R di giustificazione inviata dal Socio Privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'Assemblea delibera al riguardo con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto, non computandosi nel calcolo la quota del socio della cui esclusione si tratta.

15.4 Contro la delibera di esclusione il Socio Privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'articolo 41.

15.5 La dichiarazione di fallimento del Socio Privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.

15.6 Al termine del periodo di affidamento alla Società del servizio per il quale è stato selezionato all'esito di procedura competitiva ad evidenza pubblica, successivamente allo svolgimento delle procedure di selezione del nuovo Socio Privato per l'ulteriore affidamento del servizio, il Socio Privato uscente si obbliga a cedere la propria quota ad un prezzo corrispondente al Valore di Libro (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato rapportato alla percentuale di partecipazione) al nuovo Socio Privato risultante dalla selezione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di cessione, con indicazione del nuovo Socio Privato, inviata dall'Organo di Amministrazione della Società.

15.7 Il presente articolo non si applica ai soci Enti Locali.

Art. 16

Determinazione del valore della quota di partecipazione

16.1 Il valore della quota del socio receduto od escluso è determinato, in considerazione delle finalità della Società, in misura pari al suo Valore di Libro, come definito dall'art. 15.6.

Art. 17

Liquidazione della quota

17.1 Il rimborso della quota al socio receduto od escluso, quando non sia stato convenuto concordemente tra le parti un diverso termine, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dal momento in cui, con provvedimento definitivo, è stato individuato un altro Socio Privato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

17.2 Il rimborso dovrà avvenire mediante acquisto da parte del nuovo Socio Privato così individuato. Resta salva la facoltà che gli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni ed entro il termine così stabilito, si prestino all'acquisto della quota del socio receduto od escluso. In tal caso l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del receduto o dell'escluso. Le quote suddette o la parte di esse che non fossero acquistate dai soci restanti saranno offerte ad altro Ente Locale, ancora non socio, concordemente individuato dai soci medesimi.

17.3 Qualora l'acquisto da parte del nuovo Socio Privato ovvero da parte dei soci Enti Locali o dell'altro Ente Locale terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso sarà effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza e per il solo caso di recesso, corrispondentemente riducendo il capitale sociale. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del codice civile. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea dei soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale sociale ad un importo non inferiore al minimo legale ovvero di provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

17.4 Rimane ferma l'impossibilità di procedere al rimborso della quota del socio escluso, per giusta causa, mediante riduzione del capitale sociale.

17.5 Il recesso o l'esclusione saranno efficaci solo a seguito dell'avvenuto rimborso, in una delle modalità sopra individuate, della quota del socio receduto od escluso.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 18

Competenze

18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

18.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del piano triennale dell'attività;
- b) l'approvazione del bilancio di previsione della spesa annuale della società;

- c) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- d) la nomina e la revoca degli amministratori e del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- e) la nomina e la revoca, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, dell'Organo di controllo o del revisore;
- e) la determinazione dell'eventuale compenso e/o degli eventuali rimborsi spese da corrispondere agli amministratori;
- f) la determinazione del compenso da corrispondere al sindaco o al revisore, se nominati;
- g) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i liquidatori e i sindaci, se nominati, fermo quanto previsto dall'art. 2476 c. 3° c.c.;
- h) le modificazioni del presente Statuto e lo scioglimento anticipato della Società;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l) il conferimento, la cessione, l'acquisto di aziende o loro parti economicamente organizzate, la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni in altre società, la cessione a terzi di partecipazioni o impianti strategici per lo svolgimento dell'attività sociale;
- m) gli investimenti industriali o finanziari di valore superiore a 3 (tre) volte all'ammontare del patrimonio netto contabile della società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- n) il rilascio del gradimento sul Socio Privato;
- o) l'emissione di titoli di debito ai sensi del precedente art. 10;
- p) l'esclusione dalla Società del Socio Privato;
- q) la gestione dell'impresa e del patrimonio relativamente agli oggetti di cui alle lettere e), f), g) del precedente art. 3.1.

Art. 19

Diritto di voto

19.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti come tali nel Registro delle Imprese al momento dell'Assemblea.

19.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua quota.

19.3 Non possono partecipare alle decisioni nelle forme di cui ai successivi articoli, i soci morosi, i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto, coloro che abbiano ricevuto partecipazioni sociali e/o diritti astrattamente legittimanti al diritto di voto mediante atti inopponibili alla società e ai suoi soci. In tale eventualità la quota esclusa dal diritto di voto non potrà essere computata nel calcolo del *quorum* costitutivo e deliberativo.

Art. 20

Modalità di adozione delle decisioni

20.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

20.2 In ogni caso deve essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, nonché un'adeguata informazione sugli argomenti in discussione.

Art. 21

Assemblea

21.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

21.2 A tal fine l'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

21.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero da uno degli amministratori in caso di suo impedimento, con avviso che dovrà essere ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o agli specifici recapiti che siano stati espressamente comunicati dal socio o che risultino espressamente dal Registro delle Imprese). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

21.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

21.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, la maggioranza degli amministratori in carica e il Sindaco, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22

Svolgimento dell'Assemblea

22.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

22.2 L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

22.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

22.4 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 23

Intervento in Assemblea

23.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultano iscritti come tali presso il Registro delle Imprese.

23.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di legale rappresentante o di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la successiva convocazione.

23.3 È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori, né al Sindaco o al Revisore, se nominati, né ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 24

Quorum costitutivo

24.1 L'Assemblea, in qualunque convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 25

Quorum deliberativo

25.1 L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'articolo precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

25.2 Nelle materie previste dal precedente art. 18.2, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), nonché dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 del codice civile sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

25.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 26

Verbale dell'Assemblea

26.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

26.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

26.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto da un notaio.

26.4 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni dei soci.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 27

Forma

27.1 La società dovrà essere amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di tre amministratori, nel rispetto delle norme vigenti per le società partecipate da Enti Locali.

27.2 La redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione nonché la decisione di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, o di riduzione dello stesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2482 *bis* del codice civile sono, in ogni caso, di competenza della collegialità degli amministratori riuniti in Consiglio.

Art. 28

Nomina e durata

28.1 Gli amministratori potranno essere anche non soci; i componenti dell'organo amministrativo dovranno essere nominati tra coloro che non si trovino in situazioni di incompatibilità o ineleggibilità secondo le vigenti disposizioni in materia e sarà composto da membri scelti mediante criteri atti a garantire il rispetto della parità tra i generi dei componenti dell'organo amministrativo stesso.

28.2 Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

28.3 È ammessa la rieleggibilità.

28.4 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri devono provvedere alla sua sostituzione. Il cooptato resta in carica fino alla prossima Assemblea dei soci.

28.5 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dai soci, decade l'intero Consiglio di amministrazione, spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione per un periodo non superiore a 45 (quarantacinque) giorni successivi al giorno della scadenza dell'organo amministrativo, ai sensi del D.L. 293/1994, convertito in L. 444/1994.

28.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dalla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 29

Consiglio di amministrazione

29.1 Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, un eventuale Amministratore Delegato, ed eventualmente anche uno o più Vicepresidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo, nonché un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

Art. 30

Modalità di decisione

30.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso sono adottate mediante delibera collegiale.

30.2 Il Consiglio nella sua prima riunione potrà prevedere la possibilità di adottare le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, determinandone le modalità, il regolamento ed i quorum deliberativi.

Art. 31

Delibere collegiali

31.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma del codice civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

31.2 A tal fine il Consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica ecc.), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno 1 (un) giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

31.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il Sindaco, se nominato, è presente o informato della riunione.

31.4 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine dei giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

31.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

31.6 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 32

Poteri

32.1 L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci, per i quali l'Organo Amministrativo svolge una funzione istruttoria. In particolare, per mettere in condizione l'Assemblea di esercitare la competenza di cui al punto b) dell'art. 18.2, predispone il bilancio di previsione suddiviso per i Comuni soci almeno 30 (trenta) giorni prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

32.2 Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2381 c. 4° e all'art. 2475, ultimo comma, del codice civile, nonché le attribuzioni, anche derivanti da deliberazioni dell'Assemblea, nell'ambito delle materie a questa riservate dal precedente art. 18.2.

32.3 In ogni caso rimane impregiudicata la facoltà del Consiglio di amministrazione di revocare, in tutto od in parte, tale delega. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore Delegato potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

32.4 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 33

Rappresentanza della società

33.1 La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua impossibilità od impedimento, al vice Presidente; la rappresentanza spetta inoltre ai consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito della delega, ed ai singoli consiglieri se specificamente previsto nella delibera da attuare o comunque in caso di necessità o impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

33.2 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi disgiuntamente, salvo diversa previsione in sede di nomina.

33.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

33.4 Gli amministratori hanno la rappresentanza legale e generale della società.

Art. 34

Compensi degli amministratori

34.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva, che verrà determinata dall'Assemblea, in

occasione della nomina o con apposita decisione, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di società partecipate da Enti Locali.

Art. 35

Azione di responsabilità

35.1 L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società, purché sia approvata con delibera dell'Assemblea che raccolga una maggioranza dei soci che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e purché non risultino dissenzienti tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Art. 36

Organo di controllo

36.1 Quale Organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi dall'Assemblea, possono nominare, alternativamente, un Collegio sindacale di tre membri o un Sindaco unico.

36.2 Nel caso di nomina di un organo di controllo in composizione collegiale, lo stesso sarà composto da membri scelti mediante criteri atti a garantire il rispetto della parità tra i generi dei componenti dell'organo di controllo stesso.

36.3 La nomina del Collegio sindacale o del Sindaco unico ovvero di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del codice civile.

36.4 Ai Comuni soci è attribuito ai sensi dell'art. 2468 c. 3° c.c. lo specifico diritto di svolgere con personale proprio l'attività di controllo della gestione ed erogazione dei servizi prestati dalla Società anche avvalendosi dei conferimenti del Socio Privato. I Comuni soci, qualora nell'esercizio di tale diritto ravvisino inadempimenti, mancanze o irregolarità di qualsivoglia natura imputabili o riconducibili a qualunque titolo alla prestazione conferita dal Socio Privato, relazioneranno l'Organo di Amministrazione della Società affinché avvii il procedimento di esclusione del Socio Privato previsto dal precedente articolo 15.

Art. 37

Nomina e competenze dell'Organo di controllo

37.1 Il Collegio sindacale o il Sindaco unico vengono nominati, rispettivamente, unitamente a due o ad un Sindaco supplenti, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di controllo è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.

37.2 Non può essere nominato alla carica di Sindaco e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

37.3 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

37.4 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il Sindaco supplente. Il nuovo Sindaco resta in carica fino alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è subentrato al Sindaco effettivo.

37.5 L'Organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli art. 2403 e 2403 *bis* del codice civile. Quando esercita anche la revisione legale dei conti, ogni suo componente dovrà essere altresì iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero competente. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli art. 2406 e 2407 del codice civile.

37.6 La retribuzione annuale dei componenti l'Organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

37.7 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'Organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Art. 38

Revisore legale dei conti

38.1 La revisione legale dei conti della società può essere esercitata, alternativamente e secondo la decisione Assembleare, da un Revisore, da una Società di Revisione o dall'Organo di controllo, purché iscritti nel Registro istituito presso il Ministero competente.

38.2 Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

38.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

38.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

38.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

38.6 Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e ss.mm.ii.

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 39

39.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

39.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

39.3 Il bilancio di esercizio deve essere presentato ai soci per la discussione assembleare, entro 120 (centoventi giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

39.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, nonché un'ulteriore somma corrispondente al 75% (settantacinque per cento) da destinare a riserva statutaria. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea che approva il bilancio, gli utili netti, previa deduzione della quota da destinare alla riserva legale e alla riserva statutaria e degli eventuali emolumenti spettanti all'Organo Amministrativo, sono ripartiti fra i soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, ovvero accantonati anche parzialmente in apposita riserva facoltativa.

39.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale e alla riserva statutaria. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

39.6 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40

40.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

40.2 Nel caso di cui al precedente punto, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione In ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del codice civile.

40.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 *ter* del codice civile.

40.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

40.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al Capo VIII, Titolo V, Libro V del Codice Civile.

FORO COMPETENTE

Art. 41

41.1 Per qualunque controversia sorga in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.